

IL DIRITTO NOBILIARE NEL DUCATO DI MILANO DALL'ETA'FEUDALE AI SOVRANI SPAGNOLI

Por Pier Felice degli Uberti

Dalla società feudale ai comuni

Il Ducato di Milano rappresenta di fatto la trasformazione dell'antica signoria, a sua volta succeduta al libero comune, che come gli altri comuni del nord Italia ebbe origine dalla dissoluzione della società feudale e che condusse al governo cittadino la piccola nobiltà e la borghesia popolare.

Sostituitisi ai vescovi-conti, i Comuni, che avevano vinto i feudatari maggiori, appropriandosi con la forza o attraverso trattati di terre e di diritti feudali, si consideravano piccoli stati indipendenti; così finirono per combattersi a vicenda allo scopo sopratutto di ampliare il proprio territorio.

Grande prestigio politico ed economico aveva acquisito il Comune di Milano, avendo assoggettato Como per avere via libera al suo commercio transalpino, e Lodi per assicurarsi la valle dell'Adda.

Violenta fu la lotta fra i Comuni, che dettavano leggi, amministravano la giustizia e indicevano guerra e facevano pace, e l'imperatore, che li considerava usurpatori della sua autorità, ma dopo il trionfo di Legnano (1176) si giunse alla pace di



Costanza, dalla quale la Lega Lombarda uscì vittoriosa: i Comuni erano diventati piccoli stati quasi indipendenti uniti all'Impero da un platonico riconoscimento di alta sovranità, quanto mai inconsistente.

Nel secolo seguente i Comuni si trasformeranno in Signorie e si getteranno così le basi di uno stato accentratore di poteri che unificano il territorio ed uguagliano i sudditi di fronte ad esso, uno stato la cui connotazione si avvicina assai alla concezione moderna.

Milano fu la signoria che nel Trecento raggiunse in Italia la maggiore potenza. Dopo il breve ed agiato periodo dei dalla Torre, la signoria fu conquistata nel 1277 dai Visconti, che la tennero per quasi due secoli, un lungo periodo durante il quale essa rifulse di grande splendore (1).

DAI VISCONTI AGLI SFORZA

Matteo Visconti fece di Milano il centro di un forte stato lombardo. Ma anche i suoi successori (2) continuarono la fortunata politica di espansione, così che Brescia, Bergamo, Cremona, Piacenza, Pavia, Alessandria, Tortona, Bobbio, Asti, Vercelli, Novara entrarono a far parte dello Stato milanese.

Gli interessi della Lombardia (3) si erano personificati nella famiglia stessa dei Visconti.

⁽¹⁾ MISTRUZZI DI FRISINGA, Trattato di diritto... cit., vol. I, pp. 281-283.

⁽²⁾ Cognasso, I Visconti, Milano, Dall'Oglio, 1987.

⁽³⁾ Popolata dai celti, forse già dal secolo VI a.C., la regione fece a lungo parte del territorio gallo. Fra le principali tribù figuravano i galli cenomani e i galli insubri, i quali, scacciati gli etruschi e i liguri, si stabilirono nella zona tra Brescia, Mantova, Cremona e nella pianura (che da essi prese il nome di Insubria) tra il Ticino e il Po, con centro a Mediolanum (oggi Milano), mantenendosi in costante conflitto tra loro. I romani, sfruttando la rivalità tra i due gruppi, riuscirono a conquistare il territorio degli insubri, battendoli nel 222 a.C. Clastidium (Casteggio) e sedando la ribellione scoppiata nel 218 a.C. all'arrivo di Annibale. La regione fece quindi parte della provincia della Gallia Cisalpina, e, con il riordinamento augusteo dell'Italia, fu divisa tra le regioni X (Venetia) e XI (Transpadana). Profondamente ro-



Con Gian Galeazzo Visconti la signoria si trasformò in principato ereditario di investitura imperiale. Nel 1395 egli ot-

manizzata, attraversata dalle principali vie che collegavano Roma al Nord dell'Impero, e costellata di numerose e importanti città come Milano, Cremona, Como, Brescia, Lodi, Pavia, ecc., la Lombardia raggiunse una certa prosperità economica, grazie allo sviluppo dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, e mantenne sempre grande importanza politica e militare come base romana nelle terre dell'Europa settentrionale. In età medievale, i territori dell'attuale Lombardia dovettero subire le dominazioni barbariche di Odoacre (secolo V) e degli ostrogoti (secoli V-VI), passando ai bizantini dopo la guerra greco-gotica, per finire conquistati dai longobardi, che stabilirono a Pavia la loro capitale e dai quali derivò il nome di Longobardia o Langobardia (da cui Lombardia). Nel secolo VII, però, la dominazione longobarda finì per localizzarsi al Nord e fu seguita da quella franca (774), che introdusse il sistema feudale. Quando l'Italia si staccò dall'Impero (888), l'area corrispondente al Piemonte e alla Lombardia si frazionò in due marche, quella d'Ivrea, fino al Ticino, e quella di Lombardia. Ma, mentre le città (Milano, Pavia, Lodi, Cremona, Bergamo, ecc.) sedi di comitati continuarono a rappresentare il fulcro delle circoscrizioni politico-amministrative, si andò consolidando il potere della Chiesa, che espandeva continuamente il suo patrimonio territoriale. Successivamente, dalle varie lotte che contrapposero vescovi, signori feudali e nuovi ordini e ceti cittadini, emerse e si affermò l'istituto del Comune, che caratterizzò la vita politica e sociale lombarda, fin dall'inizio del secolo XII. Tra i Comuni, si consolidò gradualmente l'influenza di Milano, tanto che quando Federico Barbarossa discese in Italia, per riaffermare i diritti imperiali, resosi subito conto dell'espansione milanese tentò di isolare la città. Ma una volta superate le gelosie e le discordie locali, si giunse alla costituzione della Lega lombarda (1167), alla Battaglia di Legnano (1176) e alla pace di Costanza (1183), che rappresentò la base dell'autonomia dei Comuni italiani. I decenni seguenti furono caratterizzati dai contrasti nati all'interno dei singoli Comuni, tra guelfi e ghibellini, che portarono al progressivo sfaldamento del regime comunale, favorendo l'instaurazione delle signorie (Della Torre a Milano, Colleoni e Suardi a Bergamo, Cavalcabò a Cremona, Bonaccolsi a Mantova, ecc.). L'affermarsi dei Visconti (1277), a Milano, diede inizio alla formazione di un grande stato, con lo scopo di superare i problemi feudali e di espandersi territorialmente ben al di là dei confini della Lombardia vera e propria. La regione continuò anche a progredire nel campo agrario, superando con minor danno, rispetto alle altre regioni, la grande depressione economica del secolo XIV. La crisi causata dalla morte di Gian Galeazzo Visconti ridimensionò lo Stato lombardo, che perdette diversi possedimenti (1428). Passato sotto il dominio della famiglia Sforza, non perse tuttavia il Ducato di Milano che, alla pace di Lodi (1454), comprendeva: l'attuale Lombardia (senza Bergamo, Brescia e Mantova), la sponda occidentale del Lago Maggiore, la Valsesia, il Novarese,



tenne l'ambito titolo di duca di Milano e nell'anno seguente quello di conte di Pavia.

L'espansione del Ducato di Milano continuò e si diffuse molto al di là dei confini della Lombardia, di modo che Verona, Vicenza, Padova, Parma, Bologna entrarono a far parte del dominio visconteo che arrivava all'Adriatico. Sembrava che gran parte dell'Italia settentrionale dovesse essere inglobata dal Ducato di Milano, ma la morte nel 1402 spezzò l'opera di Gian Galeazzo. Del fatto che gli successe il figlio Giovanni Maria ancora fanciullo, approfittarono subito i nemici esterni e il ducato fu ristretto nei più angusti confini della Lombardia.

Nel 1412 Giovanni Maria venne assassinato e gli succedette Filippo Maria il quale alla sua morte (1447) non lasciò eredi maschi causando lo scoppio di litigi per la successione.

La sorte favorì Francesco Sforza suo genero, marito della figlia naturale Bianca Maria, che nel 1450 entrò in Milano, abbattendo la Repubblica che vi era stata istituita durante la lunga contesa, e premiando i fedeli alla sua causa, fra cui Antonio

Vigevano, l'Oltrepò pavese, l'Alessandrino, Piacenza, Parma e Bobbio, la val d'Ossola e il Ticino. Conteso tra Francia e Spagna durante le guerre d'Italia, il Ducato di Milano passò definitivamente alla Spagna dal 1535, ad esclusione di Bellinzona e dei baliaggi del Ticino, che passarono alla Svizzera (1503 e 1516), della Valtellina, annessa ai Grigioni (1512), di Parma e Piacenza, passate prima allo Stato pontificio e poi alla famiglia Farnese. Si dischiuse così un periodo di decadenza nella storia lombarda, caratterizzato dal malgoverno spagnolo, dalla Controriforma e dalla generale depressione economica che si abbatté sull'Italia nel secolo XVII. Passato all'Austria, in seguito alla guerra di successione spagnola, e acquisito il Mantovano, nel 1707, il Ducato di Milano perdette però tutte le terre a occidente del Ticino, poiché trasferite ai Savoia in più riprese (1713, 1735-1748). Nel Settecento, sotto il governo illuminato di Maria Teresa d'Austria, Giuseppe II e Leopoldo II, la Lombardia austriaca fu scenario di una vigorosa ripresa sia nel campo economico (creazione di manifatture, sviluppo della gelsi-bachicoltura e della tessitura, progressi dell'azienda capitalistica nella pianura irrigua) che in quello culturale (l'Accademia dei Pugni, Il Caffè, l'opera di Beccaria, dei Verri, del Parini, ecc.). Parte integrante ed essenziale della Repubblica cisalpina e poi del Regno d'Italia, la Lombardia, dopo la Restaurazione del 1815 venne a costituire, con Venezia, il Regno Lombardo-Veneto. Dopo la guerra del 1859 (Mantova dopo quella del 1866), la Lombardia ha condiviso le vicende dello Stato italiano.



Bentivoglio che venne creato conte con diploma del 26 marzo 1450.

A Francesco Sforza succedette nel 1466 il figlio Galezzo Maria assassinato dopo dieci anni di regno. La vedova Bona di Savoia assunse la reggenza a nome del figlio Gian Galeazzo II. Ludovico il Moro, fratello di Galeazzo Maria, si fece nominare tutore del nipote che relegò nel castello di Pavia, dove morì probabilmente avvelenato.

Alla morte di Ludovico il Moro (1512) ascese al trono il figlio Massimiliano che regnò per breve tempo in quanto Francesco I re di Francia, mosso dall'ambizione di conquistare la Lombardia, venne in Italia con un forte esercito che sconfisse le milizie sforzesche. Con la pace di Noyon la Lombardia passò al re di Francia, ma la dominazione francese non ebbe lunga durata, perché la guerra tra il re di Francia e Carlo V cambiò l'assetto delle cose e il Ducato di Milano ritornò a Francesco II Sforza come feudo imperiale che alla sua morte doveva essere devoluto all'imperatore, cosa che avvenne nel 1535.

La Lombardia dal secolo XVI al XVIII

Se vogliamo avere un'immagine reale di come era la Lombardia dal secolo XVI al XVIII dobbiamo considerare che la componevano il vecchio Ducato di Milano, il Principato di Pavia, i Contadi di Cremona, di Como e di Lodi, ed anche quei territori dell'Oltre Po pavese quali Novara, Alessandria, la Lomellina, Vigevano, Bobbio, Tortona, Lunigiana e Finale che lentamente nel '700 passarono alla dinastia sabauda o ad altre sovranità (ed i cui feudi erano regolati dai decreti «Meminibus» e «Solebant», dalle «Novae Constitutiones» di Carlo V e da una serie di successive leggi spagnole ed austriache), nonché la Valtellina ed i Ducati di Mantova e di Guastalla.

La Valtellina non ebbe feudi, se non in qualche rara eccezione, e a causa dei numerosi rivolgimenti politici cui andò soggetta quelle investiture non ebbero effetto duraturo.



Nel Ducato di Mantova, annesso alla Lombardia austriaca nel 1749, se si eccettuano alcuni feudi imperiali, non esistevano feudi, perché tutte le investiture concesse dai Gonzaga riguardavano giurisdizioni nel Marchesato (Ducato) di Monferrato, da loro posseduto. Gli altri feudi erano impropri ed alienabili, specie di livelli o enfiteusi, regolati dalla consuetudine locale mantovana.

Non tratteremo qui ma nel Veneto dei molti feudi giurisdizionali collocati nei Comitati di Brescia e di Bergamo, terre lombarde passate con Crema alla Repubblica Veneta già dall'epoca di Francesco I Sforza e rimaste sotto il dominio veneto, feudi nobili, retti, gentili, regolati dalle leggi della Serenissima, raccolte nel Codice feudale veneto.

I FEUDI NELLO STATO DI MILANO

Due sono le categorie di feudi che troviamo nello Stato di Milano: i feudi imperiali dipendenti direttamente dall'imperatore e i feudi camerali dipendenti dai duchi; a questi ultimi vanno aggiunte alcune giurisdizioni allodiali (4). Numerosi erano i feudi camerali, che dipendevano esclusivamente dall'autorità ducale.

Escludendo sia le antiche concessioni imperiali fatte per lo più a vescovi e monasteri, o a qualche famiglia magnatizia, che, o per nuove investiture o per altri compromessi, persero la loro originaria natura e vennero assoggettate alla Camera, e sia le molte giurisdizioni, possedute originariamente in libero allodio, e i cui detentori, o per pressioni fiscali o per altro motivo, vennero a composizione colla Camera ricevendo regolari investiture, troviamo numerosi feudi concessi da quasi tutti i sovrani che si succedettero nel dominio milanese, dai Visconti agli imperatori del Sacro Romano Impero.

Esistevano pure alcune giurisdizioni allodiali, procedenti per lo più da antiche vendite o donazioni di beni fatte da principi, alle quali era annessa la giurisdizione sugli abitanti.

⁽⁴⁾ MISTRUZZI DI FRISINGA, Trattato di diritto... cit., vol. I, pp. 283-291.



Questa categoria includeva buona parte degli antichi feudi vicecomitali e molti altri. Il fisco tentò in ogni epoca di restringerne il numero e varie e lunghe liti si accesero su questo punto. Spesso anche nei giuramenti di fedeltà compaiono le più ampie riserve circa la pretesa allodialità di certe giurisdizioni per parte dei possessori. È per ciò che riesce talvolta difficile fissare un netto confine tra le giurisdizioni allodiali e i feudi camerali.

Massimiliano, re dei romani, con diploma in data 7 marzo 1504, confermato con altro diploma dell'imperatore Carlo V del 1536, interinato nel 1537, accordava la giurisdizione sui loro massari ad alcuni rami dei Visconti.

Da questo ebbero origine i massari dei Visconti, spesso feudi separati in mezzo ad altri feudi, che furono origine di molte contestazioni feudali, risolte di volta in volta o in favore dei Visconti, o degli altri feudatari, i quali si vedevano privati di un feudo che spettava loro per le originarie investiture.

A differenza delle province di terraferma veneta dove i feudi oblati erano molto frequenti, nello Stato di Milano è assai raro il caso che in mancanza di feudi disponibili si sottoponesse a vincolo feudale una possessione, del valore del feudo, per appoggiarvi un titolo.

Le refute dei feudi, fatte dagli originari investiti o dai loro successori a favore di terzi venivano invece accordate coll'obbligo al refutante di sostituire, a tutela dei diritti del fisco in caso di estinzione della famiglia, beni liberi, di eguale valore del feudo alienato, da sottoporsi al vincolo feudale. Il prezzo dei feudi fu vario a seconda delle epoche e delle vicende dell'incanto.

Spesso nelle investiture concesse dai Visconti e dagli Sforza si vendevano le regalie e si aggiungeva in dono la giurisdizione.

A differenza del Piemonte dove i feudatari dovevano ottenere una nuova investitura all'avvento del nuovo sovrano e di ogni nuovo feudatario, nello Stato di Milano, alla fine del dominio sforzesco l'investitura veniva data solo al primo concessionario, che seguiva il possesso del feudo ed accompagnata



da un diploma; quando invece al feudo era concesso un titolo i feudatari prestavano il giuramento di fedeltà ogni volta che veniva richiesto (5).

Una vera rivoluzione nei possessori dei feudi si ebbe all'inizio del secolo XVI, quando durante le diverse occupazioni francesi e i successivi ritorni degli Sforza venivano via via assegnati e ritolti i feudi ai partigiani del governo che dominava o che cessava.

Questo stato di cose non ebbe termine che colla pace di Bologna (1529), nei capitoli della quale fu stabilito che i feudi fossero restituiti agli antichi possessori.

I re di Spagna, successi a Carlo V, concessero molte investiture feudali.

LE CONCESSIONI NOBILIARI DEI DUCHI DI MILANO

I duchi di Milano avevano concesso in base ai diritti di regalia insiti nella loro sovranità di monarchi assoluti titoli nobiliari e infeudazioni appoggiate a titoli con trasmissione maschile. Alcuni esempi sono: Pietro De Scarpis, riconosciuto nobile dal duca Giovanni Galeazzo Maria Visconti con diploma del 5 novembre 1381; Jacopo Dal Verme, infeudato della Rocca d'Olgisio e della Valle Pecorara dal duca Giovanni Galeazzo Visconti con diploma del 21 ottobre 1378; Galuzino Fulgosi, creato cavaliere aurato da Galeazzo I Visconti nel 1315; Bartolomeo Falconi, creato cavaliere aurato dal duca Filippo Maria Visconti con diploma del 10 marzo 1413; Ottone Mandelli, investito del feudo di Caorso con titolo di conte con diploma del 7 novembre 1385; Francesco Malvicini-Fontana, investito di Nibbiano, Stadera, Genepreto, Tassara e Vicobarone con titolo di marchese dal duca Giovanni Maria Visconti con diploma dell'8 maggio 1408; Bertolino Nicelli, infeudato di Rosso e Montechino dal duca Filippo Maria Visconti con diploma del 1441; Jacopo Palmano, nominato conte dal duca Francesco

⁽⁵⁾ Ibíd., p. 316.



Sforza Visconti con diploma del 5 aprile 1450; Antonello Rossi, nominato conte dal duca Francesco Sforza Visconti con diploma del 3 luglio 1450; Ettore Rossi di Viustino, infeudato della terra di Pontecurone con titolo di conte con diploma del 26 novembre 1477 dalla Reggente duchessa Bona Visconti; Francesco Platoni, investito di Borgotaro con titolo di conte dal duca Galeazzo Maria Visconti con diploma del 24 settembre 1473; Galvano Landi, creato conte di Gambaro, Chiavenna, Alseno, Caselle e Rivalta dal duca Gian Maria Visconti con diploma del 1405; Francesco Barattieri, investito del feudo di S. Pietro in Cerro con tutti i privilegi inerenti dai duchi Bianca Maria e Galeazzo Maria Sforza-Visconti nel 1466; Gabriele e Luigi Cassola, infeudati di Lazzano dai duchi Bianca Maria e Galeazzo Maria Sforza-Visconti con diploma del 20 ottobre 1406; Umberto Cattaneo, investito del feudo di Trevozzo dal duca Francesco Sforza-Visconti con diploma del 29 aprile 1453; Gabriele Chiapponi, concessione della distinzione nobiliare coll'esenzione perpetua delle tasse nel 1438 dal duca Filippo Maria Visconti (6).

I decreti «solebant», «meminibus» e le «novae constitutiones»

Come abbiamo visto la legislazione dei duchi si basò sul duro sistema di privilegio della linea maschile. Il duca Gian Galeazzo Maria Sforza avevo emesso due decreti: «Solebant» il 27 marzo 1490 e «Meminibus» il 13 novembre 1490 che introdussero un «ius novum» nella successione feudale, escludendo dalla stessa sia la donna che gli estranei; questi decreti sollevarono varie dispute e grande diversità di pareri fra coloro che dovevano interpretarli e applicarli.

L'idea di riunire in unico corpo di leggi tutte le costituzioni dei duchi di Milano risale a Lodovico il Moro, ma il disegno non poté essere realizzato finché sotto il titolo «Constitutiones

⁽⁶⁾ *Ibíd.*, pp. 302-303.



Dominii Mediolanensis» non fu stampato a Milano nel 1512 per ordine di Luigi XII, re di Francia. Il Mistruzzi di Frisinga così ne parla: «L'ultimo degli Sforza aveva ripreso l'idea e nel 1529 aveva ordinato al Senato di raccogliere le leggi emanate dai vari duchi e signori di Milano per farne un codice unico, ma il lavoro non poté essere condotto a termine per la morte di Francesco II avvenuta nel 1535. Finalmente Carlo V, ripresi i lavori, fece pubblicare il nuovo codice, dandogli vigore per tutto lo stato. Le Novae Constitutiones furono pubblicate il 27 agosto 1541. Tutta l'opera fu dovuta a giuristi locali. Carlo V non vi mise che il nome e una elegante prefazione. I decreti «Meminimus» e «Solebant» e il «Ne beneficiorum memoria», L. III, tit. de feudis delle «Novae Constitutiones» costituivano un tutto unico, poiché la disposizione di Carlo V non faceva che confermare, riassumendoli, i decreti sforzeschi, ai quali faceva espressamente riferimento e dei quali parafrasava le espressioni principali. La legge aveva riguardo ai «feuda» e alle «donationes, concessionesve gratuitae» (decreti Sforza), alle «infeudationes aut concessiones qualescumque gratuitae, etiam ob benemerita, qualiacumque sint» (Novae Constitutiones) e stabiliva che tale concessione "transire non possint, nisi tantum ad primi acquirentis descendentes per lineam masculinam, masculos legitime natos vel per subsequens matrimonium legitimatos, ita ut neque facto hominis, neque legis ministerio, in alios quam ut supra expresso, alienari aut devenire possint" (Novae Constitutiones), salvo solo il caso, naturalmente, di concessione munita di clausola espressa derogatoria. Tali disposizioni si applicavano soltanto: alle concessioni e donazioni a titolo gratuito di beni e diritti, ma per le concessioni a titolo feudale esse valevano tanto per le concessioni a titolo gratuito che per quelle a titolo oneroso, poiché le disposizioni sforzesche e spagnuole s'inserivano nel diritto feudale comune, che fissava appunto il vincolo lineare maschile legittimo per tutte le concessioni feudali indistintamente.

Il principio dell'inalienabilità del feudo dalla linea maschile legittima, fissato dal diritto feudale comune era dovuto, oltre che a motivi fiscali, alla necessità che non s'estinguesse



la memoria dei benefici concessi dal Principe. Per i discendenti della linea femminile (in mancanza di linee maschili) abbiamo già ricordato che si ebbero deroghe espresse in loro favore nelle investiture, però di regola nell'epoca spagnuola l'ammissibilità della linea femminile fu intesa nel senso che solo in mancanza della linea maschile e per una sola volta si ammettevano alla successione i primogeniti della linea femminile. Inoltre contrariamente al diritto feudale comune ebbe vigore «ex equitate» e «ex consuetudine» nel diritto milanese il principio che gli ecclesiastici potevano succedere nel feudo» (7).

IL DOMINIO SPAGNOLO E LA SUCCESSIONE FEUDALE

Nel 1609 la Spagna impose la primogenitura come regola per la successione feudale trasformando così in feudi di diritto franco gli antichi feudi lombardi: così vediamo che in occasione non solo di nuove infeudazioni, ma di reinfeudazioni, refutazioni, transazioni, ecc. il magistrato straordinario modificò molte concessioni, che in origine erano per maschi e per femmine, sostituendo l'obbligo della primogenitura; in alcuni rari casi anche i privati lo fecero.

Dobbiamo però riscontrare che «un gruppo notevolissimo di investiture pre-spagnuole rimase intatto, le originarie famiglie investite continuarono a vivere e a riprodursi sicché nessuna modificazione fu attuata in quelle concessioni e vi fu un gruppo di feudi, nei quali, l'antico condominio dei maschi continuò per tutta l'epoca moderna. I discendenti maschi avevano tutti il godimento dei beni feudali e i consignori amministravano a turno il feudo.

In alcuni feudi la Spagna riuscí a stabilire che passasse nel primogenito solo il titolo di conte o di marchese mentre il feudo continuò ad esser goduto dal consortile maschile dei signori feudali.

⁽⁷⁾ Ibíd., pp. 311-312.



Il vecchio feudo lombardo a struttura dividua si conservò dunque in parte notevole, sebbene Madrid avesse svolta un'azione decisa per sostituire quanto più le fosse possibile, il feudo franco al feudo longobardo» (8).

Il regio dispaccio sopra la successione feudale (1609) e la lettera sovrana sopra le primogeniture (1618) di Filippo III

Come abbiamo scritto la trasmissibilità, che precedentemente era in generale per maschi, fu ridotta, salvo poche eccezioni, per maschi primogeniti, alla quale si aggiunse in seguito, in qualche caso, e sempre in mancanza di maschi, per una femmina per una sola volta e per i maschi primogeniti di quella.

Filippo III prescriveva che «per le concessioni dei titoli di marchese e di conte da lui fatte dal 1601 ad allora nello Stato di Milano, e in quelle future, i titoli stessi avrebbero dovuto passare soltanto ai primogeniti, nonostante vivessero altri discendenti ai quali appartenesse porzione del feudo sopra cui fossero collocati e posti tali titoli, data la svalutazione subita dai titoli stessi in conseguenza del fatto che in quello Stato i feudi erano divisibili, e quindi succedendo tutti i discendenti, una terra veniva ad avere molti signori, con danno dei sudditi.

In caso poi di reversione alla Corona di feudi, questi non avrebbero dovuto esser venduti coi titoli di marchese e di conte» (9).

Filippo III con regio dispaccio del 2 giugno 1609 così disponeva sopra la successione feudale:

Già da alcuni anni ho risoluto, che i titoli di Marchese e Conte, concessi da me in codesto Stato, solamente passassero nei primogeniti, per modo che un solo si chiamasse Marchese o Conte non ostante che vivessero altri discendenti ai quali appartenesse porzione del Feudo sopra cui fossero collocati

⁽⁸⁾ Ibíd., p. 310.

⁽⁹⁾ Arnone, Diritto... cit., pp. 70-71.



e posti tali titoli; ed affinché non v'abbia intorno a ciò inconveniente ho voluto di nuovo ordinarvi e comandarvi (come fo) provvediate e date ordine al Senato e Magistrati che, in ogni caso, facciano ciò osservare nella concessione di consimili titoli da me fatta dall'anno 1601 fino adesso, e in quelle che avessero luogo in avanti, senza farsi ostacolo di qualunque parola o frase che v'avesse nei relativi privilegi, curando che il presente ordine si registri nelle Cancellerie di tutti i Tribunali onde sia eseguito ed osservato da tutti sempre inviolabilmente.

Siccome poi sembra che con tale ordine non siano bastantemente rimediati gli inconvenienti che derivano da che nella medesima terra si abbiano molti Conti, e perciò tale titolo sia in minore estimazione a cagione dei diversi titoli concessi avanti il suddetto anno 1601; v'incarico e comando che con parere del Senato, mi avvisiate se non fosse forse bene disporre indistintamente che, preservati coloro i quali per morte dei loro antecessori sieno successi nel feudo e titolo giusta il tenore delle investiture feudali, si abbia ad osservare lo stesso verso quelli che avessero a succedervi ulteriormente per modo che dei discendenti di ognuno che fosse in possesso di tale titolo il solo primogenito possa usarlo, e non già ogni altro, che abbia titolo all'eredità del feudo, e quindi non si moltiplichino altri discendenti titolati sopra il comune feudo più di quello che al presente vi abbiano, ed anzi vadano ad estinguersi in proporzione dell'estinzione delle linee di coloro che attualmente sono in possesso di tal titolo, finche si riducano ad un solo in ogni feudo.

Rilevasi inoltre che, essendo i feudi divisibili giusta il costume di codesti Stati, e quindi succedendo tutti i discendenti ne viene che in una terra si abbiano molti Signori con tale danno dei sudditi, che non si possa frapporre indugio al rimedio.

Per ciò, con parere del Senato medesimo, mi farete rapporto di quanto intorno a ciò si possa fare, e se sarebbe conveniente che quindi innanzi si concedano i feudi colla condizione che solamente siano trasmessi al primogenito, e se si possa e debba rimediare alle già fatte concessioni, prescrivendo tale restrizione, aggiungendo però che il primogenito compensi quei tutti che dovrebbero giustamente succedere in virtù delle antiche concessioni: come pure mi avviserete se talvolta si offrissero altri rimedi che si riputassero più giusti ed opportuni al pubblico bene. Sembra per ultimo convenire che all'evenienza della revisione dei feudi in nessun caso si vendano coi titoli di Marchese o di Conte, non ostante gli ordini che su ciò avessi dato, giacche per tali titoli avranno le parti



a rivolgersi a me, affinché conosciute le loro qualità e meriti, possa negarli o concederli.

Egualmente giudico necessario che nelle dette vendite non venga ammessa condizione alcuna oltre quelle che ordinariamente sogliono apporsi, e che venga osservata la forma consueta.

Mi avviserete subito di ciò che pensate di tutto questo, indicandomi pure le persone o tribunali cui preferibilmente abbia a commettersi l'incarico di tali vendite ad oggetto che si abbia a procedere in ciò con espressa e costante regola; ingiungendo frattanto al Magistrato straordinario che interinalmente non proceda ad alcuna vendita.

Tutto quanto viene così prescritto essendo parso convenientemente al mio servizio ed utile ai miei sudditi di codesto Stato, lo ho ordinato di mia volontà.

Da S. Lorenzo Reale 2 giugno 1609, Io il Re (10).

Dopo vari anni Filippo III con lettera sovrana dell'8 settembre 1618 (11), notificata al Senato di Milano con lettera del 18 ottobre successivo del governatore don Gomez Suarez de Figueroa e Cordova, duca di Feria, dispose che da allora in avanti le concessioni feudali dovevano essere fatte al solo primogenito mentre, per le investiture anteriori al 1601, si poteva raggiungere lo stesso effetto solo nel caso che il primogenito provvedesse a pagare agli altri discendenti un'indennità (12).

Per rimediare agli abusi, il viceré duca di Feria in data 29 maggio 1631 (13) stabilì che fossero notificati i titoli di marchese o di conte, e don Bernardino Fernandez de Velasco e Tovar, contestabile di Castiglia e di Leone, duca di Frias, marchese di Verlanga, conte di Haro e Castelnovo, signore della casa di Velasco e Tovar in data 1° febbraio 1647 ordinò di notificare i titoli di marchese, conte, barone ed altri.

Il Consiglio generale di Milano, con ordine del 5 marzo 1652, disponeva che gli uffici del governo civico fossero riservati soltanto ai nobili di nascita o ai cittadini originari che almeno da 100 anni dimorassero nella metropoli; un'altra deli-

⁽¹⁰⁾ Memoriale... cit., p. 71 e seguenti.

⁽¹¹⁾ MISTRUZZI DI FRISINGA, Trattato di diritto... cit., vol. I, p. 318.

⁽¹²⁾ Ibí d., pp. 318-320.

⁽¹³⁾ Arnone, Diritto... cit., p. 71.



bera del 13 maggio 1718 dello stesso Consiglio confermava tale costituzione di un ceto nobile e di una classe privilegiata e distinta di cittadini abilitati alle maggiori cariche pubbliche, precisandone i requisiti.

L'Ordinanza del Gobernatore e Capitano Generale ai Titolati da Principi Stranieri (1718)

Due regie prammatiche: del 13 dicembre 1682 di Carlo II d'Austria e del 28 giugno 1723 di Carlo VI d'Austria - confermate poi da un sovrano dispaccio del 29 maggio 1760 - dichiararono quali fossero le industrie (fabbriche di seta, di lana, ecc.) e i commerci (la mercatura «nobilmente esercitata») il cui esercizio non dovesse considerarsi derogatorio alla nobiltà. Il Ducato di Milano passò all'Austria nel 1714. Sotto il governo dell'imperatore e re Carlo VI, con ordinanza del governatore e capitano generale dello Stato di Milano, principe di Löwenstein Wertheim del 29 marzo 1718 (14), venne rivolto invito ai titolati da principi stranieri di godere la prerogativa nobiliare nello Stato, purché pagassero 100 doppie per una sola volta e venne concessa dispensa ai titolati di S.M. dall'obbligo di acquistare un feudo capace, mediante il pagamento di 100 doppie per i marchesi e 50 per i conti; inoltre fu fatto obbligo ai titolati di presentare i loro privilegi e documenti per formare un catalogo dei titolati. I feudatari vennero invitati all'acquisto dell'jus proclamandi nei loro feudi, e ad ottenere la facoltà della successione nel feudo per una femmina in caso di estinzione della linea maschile:

Sendosi degnata S.M.C.C. nelle presentanee urgenze disporre questo Stato in sufficiente difesa per conservazione de' suoi fedelissimi Sudditi d'usare della Cesarea Reale sua Clemenza verso quelli, che in contravenzione dell'Editto de' 15 Decembre 1711., & altri antecedenti si sono abusati de' Titoli di Marchese, e Conte, habbiamo determinato si publichi la presente.

⁽¹⁴⁾ MISTRUZZI DI FRISINGA, Trattato di diritto... cit., vol. I, pp. 325-326.

Con cui (senza pregiudicio di qualunque ragione Fiscale già acquistata) si fà sapere à chiunque habbi ottenuto da' Prencipi Stranieri Titoli di Marchese, o Conte, che come tali saranno trattati in giudicio, e fuori, anzi ammessi all'uso di tutte le loro prerogative, purché nel termine di due mesi prossimi, dopo la publicazione, habbino, & ogn'uno di loro habbi effettivamente pagato in Tesoreria Generale cento doppie per una sol volta.

Et alli Titolati graziati dalla Cesarea Cattolica Maestà Sua, ò da' suoi gloriosi Precessori coll'obligo d'acquistar Feudo, o Feudi corrispondenti, che potranno esimersene col sborso pure di cento doppie, rispetto ad ogni Titolo di Marchese, e cinquanta di Conte da farsi come sopra, e nello stesso termine delli due mesi, rimanendo à nostro arbitrio il minorare le accennate rispettive somme per facilitarne il pronto pagamento, e quando in tal tempo si voglia ancor' abusare della Cesarea Real Clemenza di Sua Maestà, spirati che saranno li detti due mesi, si procederà all'esecuzione delle già incorse pene comminate nelli sovracennati antecedenti Editti contro li trasgressori, e si passarà all'ordinata formazione del Catalogo di detti Titolati (in cui saranno pure compresi quelli, che si prevaleranno di quest'indulgenza), e successivamente alla publicazione del medemo per notizia, e norma a' Tribunali, e Notari nel distinguere li Soggetti, e Famiglie, che dovranno ammettersi all'uso, e prerogative di tali Titoli, al qual effetto dovranno dentro del medemo termine presentare, e giustificare nanti il Magistrato Straordinario negli Atti di quel Notaro Camerale li Privilegi, e concessioni de' loro respettivi Titoli, secondo il prescritto in detti antecedenti Editti.

ē

In oltre s'avvisa ogni Feudatario aspirante all'acquisto del ius proclamandi ne' di lui Feudi, per applicare à suo beneficio le multe, che se le concederà tal prerogativa col pagamento di quella somma, che sarà corrispondente, e da Noi stimata conveniente; E volendo detti Feudatari rifiutare, rinunciare, ò trapassare i loro rispettivi, Feudi, ed ottenere la facoltà d'una successione in una Femina per una sol volta in difetto di linea masculina, non ostanti le Leggi. Municipali, e Statuti di questo Stato, ò vi fossero altri, che volessero comprar Feudi, espongano le loro pretensioni, ed offerte al Magistrato Straordinario, che consultandoci ragguagliaremo la Cesarea Cattolica Maestà Sua, per attendere le Sovrane sue determinazioni.

